



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 456 del 12/06/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 21 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

46) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ENRICO VENTURI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. FC CASTELLI ROMANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL'ART. 7, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE, DEL SIG. CIRO SOMMA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. F.C. CASTELLI ROMANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. GIANSTEFANO ZOCCALI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. F.C. CASTELLI ROMANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. JOSE LUIS VALENCIA BONILLA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. CASTELLI ROMANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. CASTELLI ROMANI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 423 del 21/05/2026

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 838pf125-26, avente ad

oggetto: *“Condotta della A.S.D. FC Castelli Romani che ha schierato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Valencia Bonilla Jose Luis in occasione della gara A.S.D. Castelli Romani – A.S.D. Polisportiva Ciampino del 21.12.2025, valevole per il Girone E del Campionato di Prima Categoria”;*

esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del Comitato Regionale Lazio del 10.2.2026, con i seguenti allegati:
 - comunicazione della società A.S.D. Polisportiva Ciampino trasmessa in data 5.2.2026 al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio, con allegati reclamo e distinta di gara della squadra della A.S.D. F.C. Castelli Romani relativa all'incontro Castelli Romani – Polisportiva Ciampino del 21.12.2025, valevole per il girone E del campionato di Prima Categoria;
 - posizione di tesseramento del sig. Jose Luis Valencia Bonilla e contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto da tale calciatore con la società A.S.D. F.C. Castelli Romani;
 - referti arbitrali e distinte di gara relativi ai seguenti incontri, tutti valevoli per il girone E del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Lazio: Castelli Romani – Polisportiva Ciampino del 21.12.2025, Marino – Castelli Romani del 4.1.2026 – Labico Calcio – Castelli Romani dell'11.1.2026, Castelli Romani – Ferraris Villanova del 18.1.2026 e Castelli Romani – Valmontone Calcio del 25.1.2026;
 - Comunicato Ufficiale n. 249 del 22.1.2026 del Comitato Regionale Lazio;
 - Comunicato Ufficiale n. 269 del 5.2.2026 del Comitato Regionale Lazio;
 - foglio censimento per la stagione sportiva 2025 - 2026 della società A.S.D. F.C. Castelli Romani.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della società A.S.D. Polisportiva Ciampino con la quale è stato evidenziato che il calciatore sig. Jose Luis Valencia Bonilla ha preso parte in posizione irregolare, in quanto non regolarmente tesserato, alla gara Castelli Romani – Polisportiva Ciampino del 21.12.2025 valevole per il girone E del campionato di Prima Categoria.

Dall'attività istruttoria svolta e dagli atti acquisiti al procedimento è emerso che con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 269 del 5.2.2026 il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio ha accertato che in occasione dell'incontro Castelli Romani – Ferraris Villanova del 18.1.2026 il calciatore sig. Jose Luis Valencia Bonilla, indicato nella distinta di gara consegnata all'arbitro dalla società A.S.D. F.C. Castelli Romani, è stato schierato nonostante non fosse “regolarmente tesserato” alla data della gara. Lo stesso Giudice Sportivo, in particolare, ha accertato che il tesseramento del citato calciatore è stato regolarizzato soltanto in data 29.1.2026, così come emerge anche dal documento attestante la posizione di tesseramento (cfr. pag. 7 del fascicolo della Procura Federale). Conseguentemente, poi, è stata disposta per la A.S.D. F.C. Castelli Romani la perdita della gara con il risultato di 0 – 3 ed è stata irrogata alla stessa società l'ammenda di Euro 100,00, mentre al dirigente accompagnatore della squadra sig. Gianstefano Zoccali è stata inflitta la sanzione dell'inibizione fino al 13.2.2026. Il calciatore sig. Jose Luis Valencia Bonilla, poi, sempre perchè non regolarmente tesserato ha preso parte in posizione irregolare alle ulteriori seguenti gare, tutte valevoli per il girone E del campionato di Prima Categoria: Castelli Romani – Polisportiva Ciampino del 21.12.2025, Marino – Castelli Romani del 4.1.2026, Labico Calcio – Castelli Romani dell'11.1.2026 e Castelli Romani – Ferraris Villanova del 18.1.2026. Il sig. Enrico Venturi, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. FC Castelli Romani, è chiamato a rispondere per avere omesso il regolare tesseramento del calciatore sig. Jose Luis Valencia Bonilla nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione alle gare sopra indicate. I sigg.ri **Ciro Somma** e **Gianstefano Zoccali**, inoltre, devono essere dichiarati responsabili per avere sottoscritto in qualità di dirigenti accompagnatori della società A.S.D. F.C. Castelli Romani le distinte di gara consegnate all'arbitro in occasione dei seguenti incontri, tutti valevoli per il girone E del campionato di Prima Categoria; il sig. **Ciro Somma** la gara Castelli Romani – Polisportiva Ciampino disputata il 21.12.2025 ed il sig. **Gianstefano Zoccali** le gare Marino - Castelli Romani del 4.1.2026 e Labico – Castelli Romani dell'11.1.2026. Nelle distinte di gara, infatti, è inserito il nominativo del calciatore sig. Jose Luis Valencia Bonilla, con la conseguenza che i sigg.ri **Ciro Somma** e **Gianstefano Zoccali** hanno attestato in maniera non veridica la legittima partecipazione del calciatore ai citati incontri

nonostante quest'ultimo non fosse regolarmente tesserato. Dai comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Venturi, Ciro Somma, Gianstefano Zoccali e Jose Luis Valencia Bonilla, infine, discende la responsabilità diretta ed oggettiva della società A.S.D. F.C. Castelli Romani, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Vista la proposta dei Sostituti Procuratori Federali dott. Giosuè Bonfardino ed avv. Alessandro D'Oria;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

1.- il sig. **Enrico Venturi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. FC Castelli Romani;

2.- il sig. **Ciro Somma**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. F.C. Castelli Romani; •

3.- il sig. **Gianstefano Zoccali**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. F.C. Castelli Romani;

4.- il sig. **Jose Luis Valencia Bonilla**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Castelli Romani;

5.- la società **A.S.D. F.C. Castelli Romani**;

per rispondere:

1.- il sig. **Enrico Venturi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. FC Castelli Romani:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Castelli Romani, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Jose Luis Valencia Bonilla nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Castelli Romani alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone E del campionato di Prima Categoria: Castelli Romani – Polisportiva Ciampino del 21.12.2025, Marino – Castelli Romani del 4.1.2026, Labico Calcio – Castelli Romani dell'11.1.2026 e Castelli Romani – Ferraris Villanova del 18.1.2026;

2.- il sig. **Ciro Somma**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. F.C. Castelli Romani:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Castelli Romani – Polisportiva Ciampino disputata il 21.12.2025 e valevole per il girone E del campionato di Prima Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra della società A.S.D. F.C. Castelli Romani nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Jose Luis Valencia Bonilla, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante non fosse tesserato per tale società;

3.- il sig. **Gianstefano Zoccali**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. F.C. Castelli Romani:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Marino - Castelli Romani del 4.1.2026 e Labico – Castelli Romani dell'11.1.2026, entrambe valevoli per il girone E del campionato di Prima Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra della società A.S.D. F.C. Castelli Romani nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Valencia Bonilla Jose Luis, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante non fosse tesserato per tale società;

4.- il sig. **Jose Luis Valencia Bonilla**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Castelli Romani:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. F.C. Castelli Romani, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone E del campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non

tesserato: Castelli Romani – Polisportiva Ciampino del 21.12.2025, Marino – Castelli Romani del 4.1.2026, Labico Calcio – Castelli Romani dell'11.1.2026 e Castelli Romani – Ferraris Villanova del 18.1.2026;

5.- la società **A.S.D. F.C. Castelli Romani** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Venturi, Ciro Somma, Gianstefano Zoccali e Jose Luis Valencia Bonilla, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 21 maggio 2026 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive.

E' presente per la procura federale l'Avv. Alessandro D'Oria.

Per i deferiti nessuno è presente

Il Presidente del Tribunale dichiara che si procede in assenza dei deferiti, dopo aver verificato che gli avvisi sono stati tutti consegnati.

La Procura Federale si riporta integralmente all'atto di deferimento evidenziando che la circostanza relativa all'irregolarità del tesseramento risulta dalla documentazione prodotta.

Chiede, pertanto, le seguenti sanzioni:

-Venturi Enrico, n.6 mesi di inibizione;

-Somma Ciro, n.3 mesi di inibizione;

-Zoccali Gianstefano, n.4 mesi di inibizione;

-Valencia Bonilla Jose Luis, n.6 gare di squalifica;

-FC Castelli Romani, euro 600,00 di ammenda e n.4 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2026/2027.

Questo Tribunale Federale Territoriale, rilevando dalla documentazione presente agli atti per tabulas quanto asserito dalla Procura Federale in relazione al tesseramento del calciatore Valencia Bonilla Jose Luis, e non riscontrando pertanto elementi utili al proscioglimento dei deferiti, ritiene gli stessi responsabili delle violazioni ascritte.

In relazione al quantum, possono essere però riviste e ridotte le richieste della Procura, per parametrare le sanzioni a quelle adottate per casi simili.

Nello specifico, per gli addebiti a carico della società va esclusa dall'elenco delle gare da prendere in considerazione quella per la quale il Giudice sportivo territoriale ha già comminato la punizione sportiva della perdita della gara e le relative sanzioni complementari, sia per l'ammenda che per il punto di penalizzazione richiesti, per non incorrere nel principio del ne bis in idem per cui i soggetti non possono essere sanzionati per i medesimi fatti per i quali sono stati già giudicati, oltre che quella in cui il calciatore non ha preso parte alla gara rimanendo tutto il tempo in panchina, Labico Calcio – FC Castelli Romani dell'11 gennaio 2026, per la sola questione punto di penalità.

Quest'ultima gara indicata, a parere di questo Tribunale, come fatto per altri casi simili, non può essere altresì presa in considerazione ai fini della sanzione da comminare al calciatore che, pertanto, andrà sanzionato con la squalifica per n.3 gare.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

-Venturi Enrico, n.4 mesi di inibizione;

-Somma Ciro, n.1 mese di inibizione;

-Zoccali Gianstefano, n.2 mesi di inibizione;

-Valencia Bonilla Jose Luis, n.3 gare di squalifica;

-FC Castelli Romani, euro 450,00 di ammenda e n.2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella Stagione Sportiva 2026/2027.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

49) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RENIS FLAVIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TOR SAPIENZA, PER RISPONDERE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 92, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 435 del 29/05/2026

Con atto Prot. 29047/459bispfi25-26/PM/ff del 6 maggio 2026 la Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- del sig. Renis Flavio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tor Sapienza, per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, omesso di partecipare senza alcuna giustificazione agli allenamenti ed alle gare ufficiali della squadra della A.S.D. Tor Sapienza nella quale militava, nonostante fosse stato ritualmente convocato.

A sostegno della richiesta l'Organo Requirente premetteva testualmente: Il procedimento è stato instaurato a seguito della segnalazione trasmessa in data 29.10.2025 dalla A.S.D. Tor Sapienza, con la quale viene evidenziato che la squadra di tale società è stata costretta al ritiro dal girone E del campionato regionale Under 16 a causa della reiterata assenza, nelle prime tre gare di campionato, della quasi totalità degli atleti regolarmente tesserati per tale sodalizio sportivo.

All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso in maniera pacifica ed incontrovertibile che il sig.

Renis Flavio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tor Sapienza, senza alcuna giustificazione non ha partecipato agli allenamenti ed alle gare ufficiali della squadra della A.S.D. Tor Sapienza, nonostante lo stesso fosse stato ritualmente convocato.

In proposito, poi, deve evidenziarsi che, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, proprio il calciatore sig. Flavio Renis ha ammesso di non aver mai disputato gare ufficiali nonostante fosse stato regolarmente convocato, di aver giocato solo alcune partite amichevoli e di non aver svolto gli allenamenti settimanali con la squadra under 16 della Società Tor Sapienza.

Il Tribunale, fissata la riunione per la discussione del deferimento, inoltrava rituale convocazione alle parti.

Alla riunione partecipava il rappresentante della Procura Federale ed il genitore del calciatore minorenni. Il rappresentante della Procura Federale si riportava agli atti ed al contenuto del deferimento e concludeva per l'irrogazione al deferito della squalifica per tre giornate di gara, mentre il genitore del calciatore concludeva per il proscioglimento. In particolare sottolineava che la società aveva tesserato un certo numero di giovani calciatori per partecipare al campionato under 16 ma non aveva trovato un numero sufficienti di atleti per la categoria, mancava inoltre un tecnico preposto alla squadra ed era stato proposto ai pochi tesserati under 16 di allenarsi con la squadra di altra categoria, mancava anche un campo da allenamenti idoneo e tutto si svolgeva all'insegna dell'improvvisazione. I giovani sfiduciati avevano quindi chiesto di essere svincolati ma questo non era stato possibile, sino alla finestra destinata agli svincoli per inattività, e quindi nessuno aveva più partecipato agli allenamenti e risposto alle convocazioni per le gare. In conclusione, anche considerando che la società si era ritirata da tutti i campionati giovanili, la situazione che si era creata era da addebitarsi all'improvvisazione e disorganizzazione con cui era stata affrontata la stagione sportiva da parte della società.

Il Tribunale di fronte ai fatti, pacificamente ammessi dal deferito, osserva che, da un lato, contraendo il tesseramento per una categoria giovanile con società dilettanti, il calciatore assume

un impegno sportivo che deve osservare con serietà e lealtà, componendo, unitamente all'attività scolastica, ludica e sociale, quel corredo che contribuisce alla formazione ed all'inserimento sociale del minore. Non si contrae quindi un vincolo contrattuale, essendo connaturata all'attività giovanile una funzione educativa e sportiva e non commerciale, ma sicuramente un impegno ad osservare i principi di lealtà sportiva, tra cui quello di seguire gli allenamenti e partecipare alle gare, considerando che, violando tale impegno, si mettono in difficoltà non solo la società ma anche i compagni di squadra.

Ovviamente l'impegno non è assoluto e deve coesistere con l'attività scolastica e con le incombenze familiari ma, nel caso che ci occupa, l'assenza non fu casuale o dovuta a concomitanti occupazioni ma fu volontario, dovuto ad una scelta che confliggeva con l'osservanza dei doveri che con il tesseramento si erano assunti.

Ciò detto, a parziale giustificazione, sono evidenti le circostanze negative che concorsero alla scelta del giovane calciatore di non partecipare più ad allenamenti e gare; circostanze di cui porta la responsabilità la società che non mise a disposizione dei giovani tesserati gli strumenti minimi per partecipare utilmente all'attività agonistica. Basti dire che la decisione dei giovani fu collettiva e la società non riuscì a portare a termine i campionati giovanili a cui si era iscritta.

Il deferito va quindi sanzionato, ma nella misura lieve di cui al dispositivo, concorrendo circostanze attenuanti significative e plurime.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di ritenere il calciatore Renis Flavio responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n.1 gara.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 12 giugno 2026
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato